

CHIARIMENTI

1) Gli **elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli **elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare. L'elettore interessato deve far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata da:

- copia di un documento d'identità;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria (che attesti la gravissima condizione di infermità) rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria locale.

Tale domanda deve pervenire entro il **27 di settembre 2021** al fine di potersi organizzare.

2) Lo stesso vale per chi non può esprimere in modo autonomo il voto in occasione delle consultazioni elettorali ed ha pertanto la necessità di essere assistito/a in cabina da un elettore di fiducia, esibendo il certificato medico rilasciato da un funzionario medico designato dalla Asl che comprovi tale necessità e la tessera elettorale al Presidente dell'ufficio elettorale. E' possibile rivolgersi alla Asl di L'Aquila per le relative certificazioni anche nei giorni delle votazioni.

3) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto per le elezioni comunali in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, solo se elettori del comune.

4) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali). L'ammissione al voto avviene previa trasmissione, al sindaco del comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre **il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede: ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio (per le relative annotazioni nelle liste sezionali), nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione e a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;

5) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero – alle medesime condizioni sopra richiamate per i

ricoverati in ospedali e case di cura – anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Ciò, ovviamente, purché i ricoverati siano elettori del comune. La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960. Codeste amministrazioni comunali dovranno concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.